

SOMMARIO



NOVITÀ

- ♦ [Sintesi](#)

Pag. 2



TECNOLOGIE

- ♦ [Campi elettromagnetici e salute negli ambienti di lavoro](#)

Pag. 4



CONTRATTI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

- ♦ [Mezzi di tutela in caso di contestazione di alcuni reati ambientali](#)

Pag. 8



ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE

- ♦ [Noleggio operativo dell'impianto di illuminazione a LED](#)

Pag. 10



AGEVOLAZIONI

- ♦ [Formazione connessa alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio](#)
- ♦ [Promemoria](#)

Pag. 12

Pag. 14



SCADENZARIO

- ♦ [Principali adempimenti mese di febbraio 2017](#)

Pag. 15

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita IVA: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Stefano Bottoglia, Lorenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

Luigi Aloisio, Davide Bariselli, Giampaolo Calori (Eulogos), Paolo Carnazzi (Saef), Maria Chiesa (Università Cattolica Sacro Cuore - BS), Massimo Cerani, Giovanna Gagliotti (Università Cattolica Sacro Cuore - BS), Nicola Galli, Valentina Giacometti, Roberto Lombardini, Alex Mazza (Aere S.r.l.), Marco Pavoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf.

14 febbraio 2017



NOVITÀ

Sintesi**BONUS AMIANTO:
DOMANDE FINO AL
31.03.2017**

- Il Bonus Amianto, ossia il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica, è riconosciuto alle imprese che presentano domanda fino al 31.03.2017.
- Il credito spetta per interventi che, unitariamente, non risultano inferiori a € 20.000,00 e per singola impresa limitatamente a € 400.000,00 (complessivamente considerati). I costi devono essere stati sostenuti nell'anno 2017 e il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali ed è utilizzabile soltanto in compensazione attraverso modello F24 presentato telematicamente.
- È dedicato ai seguenti interventi di rimozione e smaltimento di: lastre di amianto piene o ondulate e coperture in eternit; tubi, canalizzazioni e contenitori per trasporto e stoccaggio di fluidi ad uso civile e industriale; sistemi di coibentazione industriale; spese sostenute per consulenze e perizie tecniche nel limite del 10% delle spese.
- La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma accessibile sul sito www.minambiente.it.

**AGEVOLAZIONI
BONIFICA DA AMIANTO
PER EDIFICI PUBBLICI**

- Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24.01.2017, n. 19, il Ministero dell'Ambiente ha definito le modalità di accesso ai finanziamenti per la bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto.
- Le richieste di accesso potranno essere presentate dal 30.01.2017 al 30.03.2017 mediante l'apposito applicativo informatico disponibile sul sito www.amiantopa.minambiente.ancitel.it.

**BONUS PER RICERCA
E SVILUPPO**

- La Legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga di un anno del termine entro cui effettuare gli **investimenti in ricerca e sviluppo ai fini del credito d'imposta**, stabilendo che il bonus si calcola sul 50% della media dei 3 esercizi antecedenti a quello del 31.12.2015.
- Il bonus spetta, per un importo massimo di 20 milioni di euro, alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di imprese non residenti, che eseguono tali attività in base a un contratto d'incarico conferito da imprese che hanno sede nell'Unione Europea.
- Il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i relativi costi di ricerca e sviluppo.
- Possono usufruire del bonus le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), le società di persone (S.n.c., S.a.s.) e le imprese individuali.

**CUMULABILITÀ
BONUS RICERCA E
SVILUPPO**

- La risoluzione n. 12/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus ricerca e sviluppo e i contributi comunitari risultano sempre cumulabili. Spetta all'impresa beneficiaria verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Quest'ultima verifica deve, però, essere condotta esclusivamente in relazione ai costi "diretti", che sono gli unici rilevanti ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013.

**PROROGA ALLA
CONTABILIZZAZIONE E
TERMOREGOLAZIONE**

- La Regione Lombardia ha chiarito che la proroga al 30.06.2017 per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione **non vale** per gli immobili situati nel territorio della Regione.

**ACCESSO AGLI
INCENTIVI PER GLI
IMPIANTI
FOTOVOLTAICI**

- Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3.01.2017, n. 6, ha precisato che per avere accesso agli incentivi fiscali previsti per il settore fotovoltaico occorre che l'impianto sia effettivamente entrato in funzione.
- Al riguardo, devono essere stati assolti anche gli obblighi tributari stabiliti dalle legge in materia di produzione di energia elettrica.

14 febbraio 2017

**Sintesi (segue)****ECO-INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE AUTO A METANO O GPL**

- Il Ministero dell'Ambiente ha stanziato nuove risorse per l'anno 2017 per i Comuni che aderiranno agli eco-incentivi ICBI, per promuovere la trasformazione a metano e a Gpl degli autoveicoli con alimentazione a benzina e diesel.

BONUS FISCALE A DITTE ENERGIVORE

- Secondo quanto emerso dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-189/15, il bonus energetico erogato nella forma di riduzione dei costi dovuti per il sostegno al sistema elettrico è qualificabile come sgravio di natura fiscale; tuttavia, non è contrario alla normativa europea il fatto che le destinatarie di tale riduzione siano solo imprese energivore manifatturiere e non anche quelle operanti in altri settori.

DICHIARAZIONE DATI AMBIENTALI E SOCIALI

- A partire dal 25.01.2017, sulla base del D. Lgs. 30.12.2016, n. 254, le imprese e i gruppi di grandi dimensioni hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione non finanziaria che riguarda le informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione.

UNIFORMITÀ DEI CONTROLLI AMBIENTALI

- La delibera Doc 82-16/CF del 29.11.2016 del Consiglio federale Ispra ha approvato le linee guida "Ecoreati", che individuano le prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni. Tra gli aspetti oggetto di precisazione figurano le emissioni in atmosfera superiori ai limiti stabiliti dall'Aia: per evitare sanzioni è sufficiente che le stesse non si ripetano.

CONTRIBUTO SULLA POTENZA CONTRATTUALE DELL'ENERGIA

- Con delibera 22.12.2016 prot. 782/2016/R/EEL l'Autorità per l'energia ha previsto l'azzeramento della quota fissa per il cambio di potenza contrattuale dell'energia e la riduzione del 20% del contributo per ogni scatto di Kw di potenza aggiuntiva, con effetto dal 1.04.2017.

NUOVO REGIME DI AIUTO PER LE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.01.2017 il decreto che istituisce il nuovo regime di aiuto per sostenere gli investimenti per le infrastrutture elettriche.
- Il provvedimento regola criteri e modalità relativi alla concessione di aiuti per il finanziamento di infrastrutture energetiche funzionali ad accrescere la disponibilità della rete e a contribuire alla diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, attraverso il sostegno di:
 - interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids);
 - interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari agli interventi sulla rete di distribuzione.

FONDO PRIVATO PER LE TECNOLOGIE PULITE BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES

- Dopo il lancio di Mission Innovation (MI), cui l'Italia ha aderito con altri 19 Paesi, la Breakthrough Energy Coalition (BEC), alleanza tra primari investitori privati, ha varato il fondo finanziario Breakthrough Energy Ventures (BEV), a favore di progetti e nuove iniziative imprenditoriali di clean technologies, in linea col valore dell'innovazione, dalla ricerca di base alla commercializzazione di nuove soluzioni.
- È stato delineato il profilo di tecnologie che consentiranno la riduzione delle emissioni e lo sviluppo di un'energia alla portata di tutti, individuando quelle che saranno al centro dell'attenzione degli investitori sia pubblici che privati.
- Obiettivo principale di Mission Innovation, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico è capofila per l'Italia, è quello di accelerare i processi di innovazione delle tecnologie pulite con l'impegno dei Paesi aderenti a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti.
- Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del nuovo fondo www.b-t.energy.

DISINVESTIMENTO NEI COMBUSTIBILI FOSSILI IN IRLANDA

- L'Irlanda ha votato una legge che mira alla riduzione dei fondi pubblici diretti a petrolio, carbone e gas naturale.
- L'entrata in vigore del provvedimento è subordinata all'approvazione da parte della Commissione finanziaria.

14 febbraio 2017



TECNOLOGIE

A cura di: Ing. M. Cerani

Campi elettromagnetici e salute negli ambienti di lavoro

Con la pubblicazione del D. Lgs. 1.08.2016, n. 159 si attua la Direttiva 2013/35/UE, relativa alle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), con abrogazione della direttiva 2004/40/CE. Ne consegue che è aggiornato alle norme UE il Capo IV del D. Lgs. n. 81/2008, all'interno del titolo che riguarda gli agenti fisici. La norma aggiorna le previsioni del Testo Unico della Sicurezza, le integra precisando nel dettaglio i compiti dei datori di lavoro, ampliando a tutti i rischi prevedibili l'onere di valutazione. Aggiornati i riferimenti alle norme tecniche, oltre che alle guide pubblicate dalla Commissione Europea.

COSA SONO I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Agenti fisici

I campi elettromagnetici (CEM) fanno parte degli agenti fisici, tra i quali rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche.

CEM

- Un campo elettrico è un'interazione energetica a distanza provocata da cariche elettriche ferme. Un apparecchio spento in tensione genera un campo elettrico.
- Un campo magnetico è un'interazione a distanza provocata da cariche elettriche in moto in un conduttore. Una macchina elettrica in funzione genera un campo elettromagnetico.
- Il campo può essere statico, ma quasi sempre è dinamico (ossia generato da un segnale variabile nel tempo). Linee in corrente continua o tensione continua generano campi statici.
- Linee o macchine alimentate da correnti e tensioni alternate a 50 HZ generano campi dinamici.

Frequenze

Obiettivo di sicurezza e salute sul lavoro sono i campi elettromagnetici da 0 a 300 Ghz.


Quali effetti nocivi sono considerati

- In base alle conoscenze scientificamente accertate degli effetti sulla salute umana, sono considerati gli **effetti biofisici a breve termine**.
- Non sono considerati, in quanto non ancora sostenuti da prove scientifiche consolidate, gli effetti a lungo termine.

Tavola n. 1

Esempi di dispositivi che generano campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro

Basse frequenze (inferiori a 30 KhZ)	Medie frequenze (tra 30 kHz e 300 MhZ)	Microonde (superiori a 300 MhZ)
<ul style="list-style-type: none"> • Linee telefoniche • Linee elettriche • Videoterminali • Elettrodomestici • Magnetoterapia 	<ul style="list-style-type: none"> • Saldatura • Riscaldamento a induzione • Emissioni radiotelevisive 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponti radio • Telefonia cellulare • Forni a microonde industriali e civili • Barriere anti-taccheggio • Sistemi rfid



Classificazione delle radiazioni emesse da varie sorgenti (fonte: A.R.P.A. Umbria)



Campi elettromagnetici e salute negli ambienti di lavoro (segue)

GRANDEZZE CARATTERISTICHE	<p>Valori limite di esposizione</p> <p>VLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> A seconda della grandezza fisica, espressi in V/m, W/kg, W/m², T, sulla base degli effetti diretti e acuti a breve termine, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti. Sono distinti in VLE relativi agli effetti sanitari (riscaldamento dei tessuti, stimolazione del tessuto nervoso o muscolare e VLE relativi agli effetti sensoriali (disturbi transitori delle percezioni sensoriali e modifiche minori delle funzioni cerebrali))
	<p>Valori di azione</p> <p>VA</p>	<p>Livelli operativi stabiliti per semplificare la dimostrazione di conformità ai VLE e prendere le misure opportune.</p>
	<p>Densità di potenza</p> <p>S</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per frequenze molto elevate, il VLE deve essere inferiore a 50 W/m² di superficie corporea. Queste radiazioni interessano, infatti, solo la superficie del corpo umano, non penetrando in esso.
	<p>Assorbimento specifico di energia</p> <p>SA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si misura in J/kg. Utilizzato per dare limiti all'assorbimento di microonde pulstate, per gli effetti sensoriali.
	<p>Tasso di assorbimento specifico di energia</p> <p>SAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si misura in W/kg di massa corporea. Mette in rapporto l'esposizione alle radiofrequenze con gli effetti termici nocivi.
EFFETTI SULLA SALUTE	<p>Effetti diretti termici</p>	<p>Riscaldamento dei tessuti per assorbimento di energia.</p>
	<p>Effetti diretti non termici</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. La stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori, quali vertigini e fosfeni. Possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari, influenzando la capacità del lavoratore di operare in modo sicuro.
	<p>Correnti negli arti</p>	<p>I campi elettromagnetici possono indurre nel corpo umano correnti.</p>
	<p>Effetti indiretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con dispositivi e attrezzature mediche elettroniche, quali stimolatori cardiaci o altri impianti portati sul corpo. Rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici. Innesco di dispositivi elettroesplosivi. Incendi ed esplosioni dovuti ad accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, da correnti di contatto o scariche elettriche. Correnti di contatto.

14 febbraio 2017



Campi elettromagnetici e salute negli ambienti di lavoro (segue)

NORME DI RIFERIMENTO PER LE EMISSIONI TRASCURABILI

- La norma UNI EN 12198 stabilisce che, nella procedura per la valutazione del rischio dovuto all'emissione di radiazioni da un macchinario, è possibile ignorare alcune tipologie di emissioni definite "trascurabili" basandosi sull'esperienza, sui calcoli e sulle misurazioni di tecnici esperti.
- La norma CEI EN 50499 fornisce un **elenco di apparecchiature considerate "conformi a priori"**, poiché le emissioni originate sono inferiori ai limiti minimi della Raccomandazione 1999/519/CE sulle esposizioni a campi elettromagnetici per la popolazione.

APPARECCHIATURE AD EMISSIONI TRASCURABILI

- Apparecchiatura di illuminazione (escluse le illuminazioni speciali alimentate in RF).
- Computer e apparecchiature IT.
- Telefoni mobili e telefoni senza filo.
- Carica batterie per il normale uso domestico, destinati all'utilizzo in garage, nei negozi, nell'industria leggera e nelle fattorie (trattati nella norma CEI EN 60335-2-29).
- Apparecchiature audio e video (esclusi i tipi speciali, che utilizzano trasmettitori radio usati tipicamente nel settore delle radiodiffusioni).
- Antenne delle stazioni base (solo per distanze dall'antenna superiori a quelle di sicurezza definite per l'esposizione della popolazione).
- Apparecchiature portatili alimentate a batteria, esclusi i trasmettitori a radio frequenza.
- Apparecchiature elettriche per il riscaldamento di locali (esclusi i riscaldatori a microonde).
- Strumentazione, apparecchiature di misura e controllo.
- Reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei luoghi di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell'elettricità che attraversano o sorvolano il luogo di lavoro; in questo caso le esposizioni ai campi elettrici e magnetici devono essere considerate separatamente.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Contenuti

- Frequenza, livello, durata, tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro.
- Valori limite di esposizione e di azione.
- Effetti biofisici diretti.
- Tutti gli effetti sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le lavoratrici in stato di gravidanza.
- Qualsiasi effetto indiretto.
- L'esistenza di attrezzature alternative che riducono il rischio.
- Disponibilità di azioni di risanamento per minimizzare i livelli di esposizione.
- Informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria.
- Informazioni fornite dai fabbricanti e altre informazioni pertinenti.
- Sorgenti multiple di esposizione.
- Esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

14 febbraio 2017



Campi elettromagnetici e salute negli ambienti di lavoro (segue)

PROGRAMMA DI AZIONE DEL DATORE DI LAVORO	Metodi di lavoro	Individuare altri metodi che riducano l'esposizione ai campi elettromagnetici.
	Attrezzature	Scelta di attrezzature con minori emissioni in relazione al lavoro da svolgere.
	Misure tecniche	Schermature e altri ausili tecnici che riducano l'emissione di macchine e impianti
	Manutenzione	Programmare adeguati interventi manutentivi delle attrezzature utilizzate.
	Progettazione	Intervenire fin dal progetto dei locali e delle postazioni di lavoro, al fine di ridurre il rischio di esposizione.
	Durata ed esposizione	Ridurre durate e intensità dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro.
	Dpi	Il datore di lavoro tiene conto dei più idonei dispositivi di protezione individuale.
	Segnaletica	Per limitare gli accessi alle zone critiche, utilizza opportuna cartellonistica e barriere.
DEROGHE	Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere deroghe ai datori di lavoro su richiesta motivata dettagliatamente, entro determinati periodi, secondo criteri e modalità che devono essere definite dal Ministero stesso.	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Direttiva macchine 2006/42/CE, requisito essenziale di sicurezza e salute 1.5.10	Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina (comprese quelle non ionizzanti, di cui i campi elettromagnetici fanno parte) devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
	UNI EN 12198	Norma di riferimento per la classificazione della macchina da parte del fabbricante, in base ai livelli di radiazioni elettromagnetiche emesse.
	UNI CEI 211-6, UNI CEI 211-7	Norme tecniche di riferimento per la misura e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici.
	Commissione europea "Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici"	<ul style="list-style-type: none"> • Suddivisa in 3 volumi: <ul style="list-style-type: none"> - 1°: si tratta della valutazione dei rischi; - 2°: sono illustrati 12 studi di casi; - 3°: è fornita una guida per la PMI.

14 febbraio 2017



CONTRATTI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

A cura di: Avv. Luigi Aloisio

Mezzi di tutela in caso di contestazione di alcuni reati ambientali

Sono frequenti gli accertamenti su cantieri per presunto abbandono di materiale o addirittura per presunta discarica abusiva. Le imprese, soprattutto, si trovano ad affrontare l'emergenza di sequestri prima di potere esporre le proprie difese. Quale rimedio ha il cittadino? In particolare, vi sono forme di tutela che evitano le lungaggini di procedimenti penali? In questo articolo si rappresentano i mezzi per evitare procedimenti, con conseguente estinzione del reato contestato, già nella fase iniziale.

POSSIBILI CONTESTAZIONI

Abbandono rifiuti

- Il rischio è di ricevere una contestazione di abbandono di rifiuti su un proprio terreno, anche aperto, per la presenza di piccole quantità di materiale.
- La giurisprudenza, però, non obbliga il proprietario a recintare il proprio fondo o a compiere attività di controllo sproporzionate e dispendiose. Da ciò nascono incertezze negli accertamenti giudiziari.

Discarica abusiva

- Quando l'abbandono diviene un'attività costante a tal punto da considerare l'area interessata come degradata, può essere ipotizzata la presenza di una discarica.
- Nei terreni aperti è difficile, però, controllare e prevenire tali abusi di terzi.

PRESCRIZIONI

Art. 318-ter
D. Lgs. 3.04.2006,
n. 152

- Allo scopo di eliminare ogni contestazione di reato, l'organo di vigilanza ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.
- In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a 6 mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata, secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

PROCEDURA E VANTAGGIO ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI

1° caso: adempimento

- Quando risulta l'adempimento della prescrizione, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, **nel termine di 30 giorni, una somma pari a 1/4 del massimo dell'ammenda** stabilita per la contravvenzione commessa.
- L'organo accertatore, inoltre, comunica, **entro 120 giorni** dalla predetta scadenza, se il contravventore abbia o meno effettuato il pagamento.

2° caso: inadempimento

L'organo accertatore comunica al Pubblico Ministero, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa.

Il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al Pubblico Ministero una di tali comunicazioni e, in caso di adempimento alla prescrizione con pagamento della sanzione, il reato si estingue.

14 febbraio 2017



Mezzi di tutela in caso di contestazione di alcuni reati ambientali (segue)

PER QUALI REATI SI APPLICA LA PROCEDURA

Per quanto riguarda l'individuazione delle fattispecie contravvenzionali previste dal Testo Unico Ambientale, per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva, è sufficiente che tra le pene edittali sia prevista l'ammenda e, quindi, in via esclusiva, come pure alternativa o concorrente con quella dell'arresto (sono invece escluse le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto).

Danno o pericolo di danno all'ambiente

- Occorre, inoltre, verificare se il reato abbia “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.
- Tale condizione ostativa, però, deve essere verificata e motivata nel caso specifico. Infatti, la gran parte delle contravvenzioni ambientali previste dal Testo Unico Ambientale ha natura di reato di pericolo presunto, in cui è esclusa ogni valutazione del giudice sulla gravità della condotta e sulla entità del danno.
- Occorre, quindi, effettuare una valutazione della fattispecie concreta, per verificare se l'attività posta in essere rechi effettivamente danno, o pericolo concreto di danno all'ambiente.

ABBANDONO DI MATERIALE O DISCARICA IN TERRENO IN CUI VIGE VINCOLO PAESAGGISTICO

Per quanto riguarda il reato paesaggistico, l'art. 181 D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) prevede che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'art. 44, lett. c) D.P.R. 6.06.2001, n. 380.

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che sia disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato.

CONCLUSIONI

- La normativa vigente consente di evitare lungaggini di processi e le incertezze degli esiti giudiziari per le diverse interpretazioni che i fatti concreti lasciano aperte a coloro che devono accertare i casi concreti che si presentano.
- Molte volte è conveniente affrontare nella fase iniziale la contestazione con procedure che estinguono molti reati ambientali.

14 febbraio 2017



ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE

A cura di:  A E R E
ENERGY EXPERTISE

Noleggio operativo dell'impianto di illuminazione a LED

La nuova soluzione per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, senza impatto finanziario per il cliente; grazie al noleggio operativo è possibile risparmiare senza mettere "mani al portafoglio".

PREMESSA

- In Italia l'illuminazione assorbe il 17% dei consumi totali di energia elettrica, rispetto al 14% circa a livello europeo.
- La sostituzione delle attuali tecnologie con le soluzioni di illuminazione a LED produrrebbe immediati vantaggi economici e una drastica riduzione delle emissioni globali di CO₂.
- L'illuminazione a LED può generare un risparmio energetico dell'85% rispetto alle soluzioni tradizionali e, quindi, offrire una soluzione immediata ai problemi energetici globali.

- La maggior parte corpi illuminanti utilizzati nelle strutture private e pubbliche è ancora rappresentato da lampade tradizionali (lampade al neon, ai vapori di mercurio, a incandescenza, ecc.), ossia di tecnologia obsoleta, che:
 - disperdono in calore la maggior parte dell'energia consumata;
 - hanno durata limitata;
 - presentano discontinuità di rendimento.



- Occorre, conseguentemente:
 - evitare i rischi tecnici e i gravosi oneri finanziari che ogni nuovo investimento in impianto solitamente comporta;
 - cogliere i vantaggi che le nuove tecnologie illuminotecniche hanno a disposizione, tra cui:
 - risparmio energetico;
 - innalzamento della qualità della luce;
 - dimezzare l'impatto ambientale;
 - riduzione costi di manutenzione.

DEFINIZIONE

Il noleggio operativo è un'innovativa forma contrattuale che prevede la possibilità per il cliente (possessore e/o gestore di impianti di illuminazione) di poter sostituire degli elementi illuminanti in essere con nuovi elementi, basati sulla più avanzata tecnologia LED acquistando, non solo il prodotto ma anche il servizio di assistenza (sostituzione, manutenzione, garanzia totale per 5 o 7 anni).

A CHI È RIVOLTO IL NOLEGGIO OPERATIVO

Diversi sono i settori coinvolti potenzialmente interessati a questa nuova forma di efficientamento energetico, tra cui: uffici, stazioni ferroviarie, centri commerciali, megastore, parcheggi, logistica, strutture sanitarie, alberghi, ipermercati, supermercati, ecc.

VANTAGGI

- I vantaggi del noleggio operativo sono numerosi, sia rispetto al "leasing" sia rispetto a un finanziamento:
 - con la percentuale di risparmio lordo generato in bolletta (grazie alla sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a LED), il cliente ha a disposizione le risorse per pagare il canone di noleggio operativo che beneficia del risparmio netto in bolletta.
- Il canone di noleggio:
 - è interamente deducibile nel corso dell'esercizio fiscale in cui è sostenuto;
 - viene iscritto a bilancio alla voce "spese correnti" ed è quindi interamente detratto nell'anno; non crea ammortamento;
 - le rate non impattano sull'Irap.
- Si hanno costi certi per tutta la durata del contratto (canone fisso) e il canone è unico e "all-inclusive".
- Al noleggio operativo possono accedere anche le società neo costituite, i Comuni, le società pubbliche e gli enti soggetti al patto di stabilità, poiché non è un finanziamento.

14 febbraio 2017



Noleggio operativo dell'impianto di illuminazione a LED (segue)

VANTAGGI (segue)

- Nel caso della riqualificazione a LED degli impianti di illuminazione, questa forma contrattuale possiede una caratteristica fondamentale: **il canone di noleggio è coperto dal risparmio ottenuto dall'utilizzo dell'impianto stesso**, grazie alla maggiore efficienza delle lampade a LED.
- In molti casi questo avviene già dal primo anno, garantendo al tempo stesso anche un guadagno economico quando il canone è più basso del risparmio ottenibile.

Esempio

Vantaggi



PERCHÉ LA TECNOLOGIA LED?

- Gli impianti d'illuminazione a LED (diodi semiconduttori che emettono luce) consentono forti risparmi energetici rispetto alle tecnologie tradizionali, risparmi che mediamente vedono una riduzione del consumo energetico dal 50% al 90%.
- I vantaggi di questa tecnologia innovativa non sono solo limitati al consumo, poiché vi sono altri vantaggi:
 - lungo ciclo di vita, oltre le 60.000 ore;
 - affidabile stabilità delle prestazioni nel tempo;
 - minima produzione di calore a vantaggio dell'impianto di condizionamento;
 - luce più salutare per l'occhio umano;
 - operatività senza produzione di scintille;
 - alta qualità della luce prodotta;
 - accensione istantanea come lampade tradizionali.

14 febbraio 2017

**AGEVOLAZIONI****Formazione connessa alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio**

Fondimpresa ha messo a disposizione 15 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi rivolti alla formazione di lavoratori di aziende operanti nei campi della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché per lo sviluppo di competenze connesse all'efficienza energetica e all'uso di fonti integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.

BENEFICIARI

- Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi:
 - le imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull'«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it;
 - gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti qualificati da Fondimpresa per la categoria "Formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a lavoratori appartenenti a imprese di tutti i settori, nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione".
- Sono destinatari dei Piani formativi:
 - i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i quali è versato all'Inps il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a Fondimpresa, occupati in imprese aderenti operanti nei campi della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, oltre che delle competenze connesse all'efficienza energetica e all'uso di fonti integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale;
 - i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata nell'accordo di condivisione.

PROGETTI AMMISSIBILI

- Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze tecniche dei lavoratori nelle aziende aderenti operanti nei campi della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, oltre che delle competenze connesse all'efficienza energetica e all'uso di fonti integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.
- Il Piano deve essere interaziendale, anche multi regionale, e prevedere la partecipazione, a preventivo e consuntivo, di almeno 3 imprese aderenti con un minimo di 30 lavoratori in formazione (partecipanti effettivi ad azioni formative valide).
- Il Piano formativo si identifica in un insieme organico di attività, direttamente connesse all'ambito ed alle aree tematiche, nel quale possono essere previste:
 - attività preparatorie e di accompagnamento, relative all'analisi della domanda, alla diagnosi e rilevazione dei fabbisogni, alla definizione con le aziende dei modelli e delle metodologie di intervento, nonché allo svolgimento di attività di accompagnamento e supporto alla formazione;
 - attività non formative, relative a progettazione delle attività del Piano, orientamento, valutazione e bilancio delle competenze dei lavoratori, monitoraggio e valutazione delle attività;
 - attività di erogazione della formazione, sulla base del programma e delle modalità definite nel Piano presentato a Fondimpresa e nelle progettazioni di periodo successive al suo finanziamento.

Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

14 febbraio 2017



Formazione connessa alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio (segue)

SPESE AMMISSIBILI

- I costi ammissibili al finanziamento nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese (“costi reali” sostenuti e documentati):
 - erogazione della formazione, per docenti, tutor, coordinamento didattico, aule e attrezzature didattiche, materiali didattici e di consumo, ivi compresi materiali, forniture e servizi connessi all'erogazione della formazione;
 - partecipanti alla formazione, per retribuzioni e oneri del personale, coperture assicurative obbligatorie per legge, viaggi dei dipendenti;
 - attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative per personale ed esperti, viaggi, materiali di consumo e forniture (non può superare il 15% del totale delle spese del piano ammissibili);
 - gestione del Piano, per costi diretti relativi a coordinamento generale e costi indiretti di gestione (non può superare il 10% del totale delle spese del piano ammissibili).
- Sono escluse le spese di alloggio, escluse le spese di alloggio minime necessarie per i lavoratori con disabilità.

PIANI FORMATIVI

- Ciascuna azione formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata a un massimo di 200 ore. Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 200 ore di formazione, in una o più azioni formative.
- Le azioni formative di durata pari o superiore a 24 ore devono concludersi con la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti, con modalità di verifica adeguate rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche dei percorsi formativi.
- Il numero minimo dei partecipanti a un'azione formativa è di 4 lavoratori.
- Ai fini della validità dell'azione formativa, e pertanto dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 4 lavoratori abbiano frequentato per il 70% delle ore programmate.

Durata massima

La durata massima del Piano formativo è di 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano.

AGEVOLAZIONE

- Il Piano formativo deve prevedere un **finanziamento minimo di € 50.000,00** e un **finanziamento massimo di € 130.000,00**. Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del “Conto Formazione” delle aziende aderenti beneficiarie, in relazione alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte.
- **Il finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente, al netto dell'apporto del suo Conto Formazione, non può essere superiore a € 100.000,00.**
- L'erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità:
 - **anticipo fino al 70%** dell'importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento;
 - **il saldo** dell'importo del finanziamento concesso, se dovuto, **entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa.**

SCADENZA

Il Piano formativo può essere presentato, in qualsiasi momento, **a partire dalle ore 9:00 del 14.03.2017 fino alle ore 13:00 del 16.06.2017.**

14 febbraio 2017

**Promemoria**

Si presenta una selezione dei provvedimenti di finanza agevolata di prossima scadenza relativi a tematiche ambientali. Alcuni dei provvedimenti elencati sono provvisti di collegamento ipertestuale, che consente la lettura di schede estratte dal servizio Ratio Agevola.

Bando Nazionale**Scadenza**

Esaurimento risorse

[SIMEST – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati extra Ue.](#)**Bando Nazionale****Scadenza**

31.03.2017

[Credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto.](#)**Bando Nazionale****Scadenza**Prorogato
al 28.04.2017[Avviso pubblico per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – Isi-agricoltura 2016.](#)**Regione Piemonte****Scadenza**

Dal 20.06.2016

[Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese.](#)**Regione Piemonte****Scadenza**

Esaurimento risorse

[Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.](#)**Regione Lombardia****Scadenza**

Dal 28.09.2016

[Bando per l'efficientamento energetico delle PMI.](#)

14 febbraio 2017



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2017

Scad. 2017	Adempimento	Descrizione
Lunedì 20 febbraio	Imballaggi	Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori iscritti al Conai in regime di dichiarazione mensile, devono presentare la denuncia imballaggi e calcolare sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente [riferimenti normativi: Reg Conai].
Martedì 28 febbraio	Amianto	Termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, devono inviare una relazione indicante l'attività svolta nell'anno solare precedente alla Regione e alla ASL, territorialmente competenti nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa [riferimenti normativi: Legge n. 257/1992].
	Acque	Termine entro il quale i soggetti gestori dei servizi idrici (acquedotto e/o fognature) trasmettono, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente, i risultati delle rilevazioni eseguite nell'anno precedente su seguenti indici: a) valori dei parametri di valutazione delle perdite idriche; b) volume di acqua da impianti di acquedotto e fognatura [riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006, D.M. 99/1997, D. Lgs. 201/2011].
	Mix energetico	Termine entro il quale, con riferimento all'anno precedente, ciascun produttore di energia elettrica trasmette al GSE la composizione del mix «complementare», unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso, secondo modalità definite dal GSE [riferimenti normativi: D.M. 31.07.2009].
	Emissioni	<ul style="list-style-type: none"> • Termine entro il quale gli esercenti di grandi impianti di combustione devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, apposita dichiarazione annuale delle seguenti indicazioni riferite all'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"> - qualità e quantità di ciascun combustibile utilizzato; - quantità di SO₂ e NO_x emessa e relativa metodologia di calcolo. [Riferimenti normativi: D.P.R. 416/2001]
	Osservatorio nazionale rifiuti	Termine entro il quale l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso [riferimenti normativi: D.M. 309/2000].
	Gas Serra	Termine entro il quale il Comitato Nazionale di Gestione e Attuazione della direttiva 2003/87/CE rilascia le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1.01 dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art. 21 [riferimenti normativi: D. Lgs. 216/2006].
	Rumore	Termine entro il quale le Regioni trasmettono ai Ministri dell'Ambiente e dei Trasporti e della Navigazione una relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale effettuato nel mese precedente [riferimenti normativi: D.P.R. 476/1999].
	Presidi sanitari	Termine entro il quale le imprese commerciali che vendono o commercializzano presidi sanitari devono trasmettere la scheda relativa ai dati di vendita dei medesimi prodotti al Ministero dell'Agricoltura [riferimenti normativi: D.L. 150/2012].
	Pile ed accumulatori	Termine entro il quale gli impianti di trattamento (riciclaggio) di rifiuti costituiti da pile ed accumulatori devono comunicare al Centro di Coordinamento le quantità di rifiuti trattate e le percentuali di riciclaggio ottenute, in riferimento all'anno precedente [riferimenti normativi: D. Lgs. 188/2008].

Nota

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. n. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].